



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* ed in particolare l’articolo 59 che al comma 10 prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministero dell’Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l’articolo 20, recante *“disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”*;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”* ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- VISTO il decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, recante *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*;

- VISTO l'art. 3 c.6 del D.D. 2575/2023, ai sensi del quale, nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni aggregate, rideterminate dall'Allegato 1 al D.D. 90/2024;
- VISTO l'Allegato 1 al D.D. 90/2024, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;
- VISTO l'art. 4 del D.D. 2575/2023, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;
- VISTO altresì l'art. 4, c. 6 del citato D.D. 2575/2023, ai sensi del quale *"I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa"*;
- EFFETTUATE le dovute verifiche in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura;
- VISTO l'avviso di avvio del procedimento di esclusione trasmesso ai candidati che, in esito alle verifiche effettuate, non risultano in possesso di idonei requisiti di accesso ai sensi della normativa sopra citata;
- VISTO il proprio decreto del 06 agosto 2024, DRLO 2367, che ha disposto l'esclusione dei candidati privi dei citati requisiti di accesso alla procedura concorsuale;
- CONSIDERATO che la candidata Ferro Caterina ha successivamente dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla procedura concorsuale;
- CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla riammissione della candidata interessata;

DECRETA

Il decreto del 06 agosto 2024, DRLO 2367, **è annullato** nella parte in cui ha disposto l'esclusione della candidata Ferro Caterina dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 06 dicembre 2023, n. 2576 per la classe concorso ADEE.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA

Ufficio VII – Dirigente Adamo Castelnuovo/alm